

DECRETO 6 luglio 2010: Modalita' di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ¹.

(Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Considerato che il comma 4 del citato articolo dispone che con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di funzionamento del registro delle persone che non hanno fissa dimora, attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240;

Ritenuto di individuare le modalita' di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con il parere in data 10 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.

Art. 2

1. I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'art. 1, terzo comma della legge 24 dicembre 1954, n.1228 e successive modificazioni, evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quinto comma della medesima legge n.1228/1954.

2. Le modalita' tecniche di costituzione e funzionamento del registro di cui all'art. 1 sono fissate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

¹ Si riporta il testo del comma 39, dell'art. 3, della legge n. 94/2009:

“Art. 3

(Omissis)

39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:

«È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA».

40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.”.

1. Il registro di cui all'art. 1 e' formato dai campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora.

2. Al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalita' di tenuta e di conservazione del registro.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro dell'interno:
Maroni

Allegato

(Si omette l'allegato)

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.